

STATUTO FEDERALE

Titolo 1

Costituzione, struttura e scopi

ART. 1 - COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

1. La Federazione Italiana Bocce (in seguito FIB) è legalmente costituita dalle Società ed Associazioni Sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge lo sport delle bocce in tutte le sue specialità, forme e manifestazioni.

2. La FIB è Federazione sportiva nazionale riconosciuta e federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in seguito Coni), e svolge l'attività di promozione, organizzazione, disciplina e diffusione dello Sport delle bocce in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (in seguito CIO) e del Coni, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad essa è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del Coni. Svolge inoltre, attraverso le proprie strutture ed organizzazioni territoriali, attività amatoriali e promozionali regolandone lo svolgimento, perseguendo fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando altresì attività di assistenza e di sostegno a tutte le forme di disagio.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIB può altresì:

- a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie nel rispetto della legislazione vigente;
- b) promuovere, organizzare e gestire sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forme audiovisive;
- c) aderire ad Enti, Associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali o complementari ai propri fini;
- d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in Società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
- e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

4. La FIB è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 sul riordino del CONI, ed in conformità dello Statuto di quest'ultimo. E' riconosciuta dal Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, lett. e), Legge 25.08.1991, n. 287, quale Ente Nazionale a finalità assistenziali.

5. La FIB è l'unico Ente autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport delle bocce sul territorio nazionale. Rappresenta l'Italia presso le Federazioni Sportive Internazionali della Confédération Mondiale Sports Boules (C.M.S.B.), Fédération Internationale de Boules (F.I.B.), Confederazione Boccistica Internazionale (C.B.I.),

Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P.) e Federazione World Bowls.

6. La Federazione Italiana Bocce è apartitica, prescinde da ogni forma di discriminazione politica, sessuale, razziale e non persegue fini di lucro anche in forma indiretta.

7. La Federazione Italiana Bocce è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

8. La FIB ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ART. 2 – STRUTTURA E ATTIVITA' FEDERALE

1. La FIB si articola nelle seguenti specialità agonistiche:

- a) Petanque;
- b) Raffa;
- c) Volo.

La FIB disciplina lo sport delle bocce in tutte le sue forme e manifestazioni fra cui le bocce sull'erba (lawn bowl), il beach bocce ed i giochi locali tradizionali, comunque legati alla pratica delle bocce.

2. L'attività federale è a carattere dilettantistico; è suddivisa in attività agonistica, la quale comprende l' "Alto livello" e lo "Sport per tutti", e attività non agonistica, la quale comprende l'attività amatoriale e l'attività promozionale.

3. L'attività agonistica di alto livello è disciplinata dai Regolamenti della FIB e degli Organismi Internazionali ai quali la Federazione aderisce. L'attività agonistica dello Sport per Tutti e l'attività non agonistica amatoriale e promozionale sono disciplinate dai Regolamenti Federali.

4. La FIB attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività agonistiche e sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti riconoscendo ed accettando incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del CONI.

Titolo secondo

Affiliazione e tesseramento

ART. 3 – AFFILIAZIONI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

1. Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (in seguito Affiliati) di cui all'art. 1 comma 1 sono affiliate alla FIB a condizione che:

- a) siano composte da persone fisiche;
- b) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui ai commi 17, 18 e 18-bis dell'art. 90 della legge 289/02 come modificati dalla legge 128/04 nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI e/o siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi;

- c) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva agonistica e non agonistica del gioco delle bocce;
 - d) tesserino alla FIB tutti i propri soci o gli associati alla sezione bocce nel caso di polisportive;
 - e) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FIB, delle federazioni internazionali di riferimento e del CONI.
2. Agli Affiliati vengono riconosciute le finalità assistenziali che contribuiscono a caratterizzare l'azione della FIB.
 3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti all'atto della richiesta di affiliazione deve essere depositato lo Statuto della Società.
 4. Gli Affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI o per delega di quest'ultimo dal Consiglio Federale della FIB, devono avere un minimo di quindici tesserati e devono essere retti da statuti redatti sulla base del principio di democrazia interna. Gli statuti delle Società e delle Associazioni sportive sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta medesima. Detti statuti dovranno riportare l'impegno di esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
 5. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello Statuto.
 6. Nel caso della Società di capitali, gli statuti di tali Società dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione, il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento dell'attività sportiva dedotta la riserva di legge.
 7. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti dello stesso Ente.

ART. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIB

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FIB nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva federale durante due anni sportivi consecutivi secondo le norme del Regolamento Organico;
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - e) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. Avverso i provvedimenti adottati a mente delle disposizioni di cui alla lettera d) è ammesso ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport di cui all'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

3. In caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIB ed agli altri Affiliati.
4. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 3) e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Società, o Associazioni sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.
5. La cessazione di appartenenza alla FIB comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

ART. 5 - PERSONE FISICHE

1. Le Persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
 - a) Gli Atleti
 - b) I Direttori Sportivi (di seguito anche Tecnici societari)
 - c) I Dirigenti federali
 - d) Gli Arbitri
 - e) I Dirigenti sociali
 - f) I Medici federali
 - g) Il Presidente Onorario e i Soci d'onore
 - h) I Soci e gli Associati degli Affiliati, di seguito congiuntamente Soci.
 - i) I Tecnici federali
 - l) Gli Istruttori federali
2. Gli Atleti entrano a far parte della F.I.B. tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. I Tecnici societari risultanti dagli atti federali entrano a far parte della F.I.B. tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. Gli Istruttori, i Tecnici societari e federali, gli Arbitri ed i Medici Federali vengono inquadrati nei rispettivi ruoli federali. I Dirigenti Federali, il Presidente Onorario e i Soci d'Onore fanno parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.
3. Possono tesserarsi come Atleti per una delle specialità della FIB soggetti di ambo i sessi residenti in Italia di età compresa tra quelle previste per ciascuna categoria federale, in possesso dell'idoneità prevista dalle norme in materia, che non abbiano subito provvedimenti di radiazione dagli organi di giustizia della FIB o di altra Federazione Sportiva Nazionale, di Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Per quanto riguarda gli atleti extracomunitari, si applicano le norme in materia di disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri emanate dal CONI. I tesserati di sesso femminile partecipano all'attività federale alle stesse condizioni dei tesserati di sesso maschile. Nei Regolamenti di ciascuna specialità possono essere previste particolari norme per l'attività femminile. Il Regolamento Organico disciplinerà l'attività dei soggetti che partecipano all'attività della Federazione.

4. E' inibito il tesseramento alle persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività agonistica federale in base ai Regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIB e dal CONI.
- d) di partecipare all'attività non agonistica disciplinata dalle norme federali.

2. Gli affiliati hanno altresì il dovere di osservare e, parimenti, far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i Regolamenti della FIB, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, ed adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali. Gli affiliati sono inoltre tenuti a mettere a disposizione della FIB i propri atleti selezionati per manifestazioni nazionali ed internazionali.

ART. 7 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

1. I Tesserati hanno diritto a partecipare all'attività federale secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico federale. Sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI, della Federazione Internazionale di specialità e della FIB. Sono inoltre tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni. Gli Atleti selezionati per le rappresentative federali, a livello centrale e territoriale, sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIB, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

2. Hanno diritto di partecipazione e voto, attraverso i propri rappresentanti, nelle Assemblee federali, gli Atleti ed i Tecnici societari maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

3. Negli Organi Direttivi Federali dovranno essere garantite eque forme di rappresentanza di Atleti ed Atlete.

4. La FIB tutela le posizioni sportive delle atlete madri in attività garantendo, nel rispetto dei regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento, nonché

del merito sportivo acquisito, per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

5. E' fatto divieto ai tesserati partecipanti alle competizioni agonistiche di Alto Livello di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.

ART. 9 - TESSERAMENTO

1. La durata del vincolo di tesseramento tra Atleta e Affiliato è di 12 mesi o comunque il minor periodo intercorrente dal tesseramento al termine della stagione agonistica. I termini e le modalità di svincolo anticipato sono stabilite dal Regolamento Organico nel rispetto del diritto alla libera prestazione delle attività sportive. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

2. Il tesseramento cessa:

a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento o volontarie dimissioni antecedenti alla naturale cessazione del tesseramento;

b) per cessazione di appartenenza alla FIB delle rispettive Società ed Associazioni sportive;

c) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

d) per radiazione, irrogata dagli Organi giurisdizionali in caso di gravi infrazioni alle norme federali.

3. Avverso i provvedimenti adottati a mente delle disposizioni di cui alla lettera d) è ammesso ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport ai sensi dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

ART. 10 - SANZIONI

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIB sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia. Inoltre, gli Affiliati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

2. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

ART. 11 - ENTI AGGREGATI

1. Possono essere aggregati alla FIB gli Enti e i Centri di aggregazione sociale che, pur praticando lo sport delle bocce, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.

2. Agli Enti aggregati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.

3. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati.

4. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o territoriale cui, però, possono partecipare per il tramite del proprio legale rappresentante, su invito del Presidente Federale.

5. Agli Enti aggregati, tuttavia, non si applica l'art. 4, comma 1, lett. c del presente Statuto concernente la cessazione dell'aggregazione per inattività sportiva.

Titolo terzo

Requisiti e modalità di elezione alle cariche federali

ART. 12 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE FEDERALI

1. Possono ricoprire cariche federali coloro i quali, maggiorenni:

a) siano cittadini italiani;

b) siano tesserati alla FIB alla data di presentazione della candidatura da almeno due anni. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti e tecnici è di essere in attività o essere stato tesserato per almeno due anni nell'ultimo decennio. E' richiesta, inoltre, per i tecnici l'iscrizione negli appositi albi istituiti dalla FIB e per gli atleti la partecipazione ad almeno cinque competizioni ufficiali di livello nazionale o regionale. Detti requisiti non sono richiesti per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali;

c) non abbiano riportato condanne, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali di discipline associate ed enti di promozione, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

2. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla gestione della FIB. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

ART. 13 - CANDIDATURE

1. Per concorrere alle cariche federali elettive deve essere presentata formale candidatura nei termini e con le modalità di seguito precisate. La candidatura deve essere inoltrata alla Segreteria Generale, che deve verificarne la regolarità nel rispetto del principio di pari opportunità e secondo le seguenti procedure, almeno 15 giorni prima la data di svolgimento delle Assemblee elettive :

a) per la carica di Presidente Federale le candidature devono essere presentate da almeno il 10% dei rappresentanti di tutti gli Affiliati aventi diritto al voto,

appartenenti ad almeno 5 Regioni ed ogni Regione deve essere rappresentata da almeno il 5% dei propri Affiliati aventi diritto al voto; da almeno 20 Atleti appartenenti a 5 Regioni, con un minimo di 20 per ogni Regione e da almeno 100 Tecnici societari appartenenti a 5 Regioni con un minimo di 10 per Regione.

b) per le altre cariche degli Organi centrali, le candidature devono essere presentate tramite i Comitati Regionali o i Delegati Regionali competenti come di seguito indicato: per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Affiliati da almeno 20 Società della specialità di appartenenza, di almeno 2 Regioni con un minimo di 5 per Regione; per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti da almeno 50 Atleti appartenenti a 5 Regioni nella misura di almeno 5 per Regione; per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici da almeno 15 Tecnici appartenenti a 3 Regioni nella misura di almeno 3 per Regione, eccezion fatta per il Collegio dei Revisori dei Conti le cui candidature sono libere.

In caso di reiezione di una candidatura da parte della Segreteria Generale, il candidato potrà presentare reclamo alla CAF entro tre giorni successivi alla comunicazione di diniego.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.

2. Le candidature al Comitato Regionale devono avvenire attraverso la presentazione di una lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri che andranno a formare il Comitato, nel rispetto dei criteri di ripartizione della rappresentanza ex art. 16 II co. D.L. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni. La lista, preventivamente sottoscritta per accettazione dai candidati, deve essere presentata dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, di almeno il 10% - con un minimo di 5 - degli Affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla medesima Regione interessata. La lista deve essere depositata presso la sede del Comitato Regionale, almeno 10 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

3. Per l'elezione del Presidente e dei componenti il Comitato Provinciale si osservano le disposizioni previste per il Comitato Regionale, eccezion fatta per il numero degli Affiliati che attraverso i loro rappresentanti sottoscrivono la lista, fissato per il Comitato Provinciale nel numero di 3.

4. I soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature non possono sostenere più di due candidature per ogni carica o di una lista.

5. I candidati alle cariche federali non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Commissione scrutinio.

6. Non è possibile concorrere per la carica di Presidente Federale, Consigliere Federale, Presidente del Comitato Regionale e Presidente del Comitato Provinciale nel caso in cui si sia ricoperta la medesima carica per tre mandati. Il divieto viene meno nel caso di mandati non consecutivi o se non si è ricoperta la carica nell'ultimo quadriennio.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio Federale può prevedere, determinandone l'importo, un'indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali o di controllo investiti di particolari cariche. L'importo dovrà essere stabilito in conformità a criteri e parametri definiti dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 14 - INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di componenti gli Organi centrali e territoriali sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione
2. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della FIB. Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI.
3. La carica di Presidente di Comitato territoriale è incompatibile con quella di Presidente di Società affiliata. La qualifica di Arbitro è incompatibile con la carica di Presidente degli Organi centrali e territoriali.
4. La qualifica di Delegato all'Assemblea Nazionale non è incompatibile con altra carica federale elettiva territoriale ad eccezione per la carica di Presidente regionale.
5. Verificandosi i casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, per una sola carica. Nell'ipotesi in cui già rivestisse una carica elettiva, l'interessato non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver contestualmente optato per essa e rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
6. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica.
7. Sono incompatibili con le cariche federali e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni od atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

Titolo quarto

Struttura federale

ART. 15 - ORGANI E ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

1. Sono Organi della FIB:
 - a) Organi centrali:
 - l'Assemblea Nazionale
 - il Presidente Federale
 - il Consiglio Federale
 - il Consiglio di Presidenza
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
 - b) Organi Territoriali:
 - i Comitati Regionali
 - Assemblee Regionali
 - Presidenti dei Comitati Regionali
 - Consigli Regionali
 - Consigli di Presidenza Regionali
 - Delegati Regionali
 - i Comitati Provinciali
 - Assemblee Provinciali

Presidenti dei Comitati Provinciali
Consigli Provinciali
Consigli di Presidenza Provinciali
Delegati Provinciali.

c) Sono Organi di Giustizia Federale:

il Giudice Regionale

il Giudice Unico Nazionale

la Commissione di Appello Federale

la Corte Federale

il Procuratore Federale

Presso le Strutture centrali e periferiche della Federazione sono costituiti i seguenti Organismi Federali:

i Comitati Tecnici Territoriali

le Commissioni Federali Centrali

Il Comitato Tecnico Federale

La Consulta Nazionale

La Segreteria Generale

Le Commissioni Federali Territoriali, Regionali e Provinciali

Le Consulte Regionali.

ART. 16 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. E' indetta in sessioni ordinarie elettive e straordinarie elettive e non elettive.

2. L'Assemblea Nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi. E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata almeno 20 giorni prima del giorno dell'effettuazione o con altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento della stessa, trasmessa a tutti i Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici, designati secondo le modalità di cui al successivo comma. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea

3. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita da 200 Delegati. Il Consiglio Federale assegnerà ad ogni Regione, con criteri proporzionali e garantendo almeno la presenza di 2 Delegati degli affiliati per Regione, il quorum dei Delegati da eleggere. Fra questi 140 in rappresentanza delle Società ed Associazioni affiliate, o dai loro supplenti, eletti nelle Assemblee Regionali secondo le modalità previste dal Regolamento Organico nella seguente proporzione: 85 Delegati della specialità Raffa, 50 della specialità Volo e 5 della specialità Petanque; 40 Delegati degli Atleti nella seguente proporzione: 25 della specialità Raffa, 14 della specialità Volo e 1 della specialità Petanque; 20 Delegati dei Tecnici nella seguente proporzione: 13 della specialità Raffa, 6 della specialità Volo, 1 della specialità Petanque, eletti nelle Assemblee Regionali. I Delegati all'Assemblea Nazionale, e i loro supplenti, restano

in carica per tutto il quadriennio Olimpico purché tesserati alla FIB presso la Regione dove sono stati eletti e sono rieleggibili.

4. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione.

5. Ogni Delegato ha diritto ad un voto e non può rilasciare delega. In caso di sua indisponibilità parteciperà all'Assemblea il supplente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nelle Assemblee Regionali. Sono considerati supplenti tutti coloro i quali abbiano ottenuto voti nelle assemblee di categoria secondo le modalità previste dal Regolamento Organico. Ad ogni Delegato è, in ogni caso, riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risulta tesserato. Assistono senza diritto di voto il Presidente Federale ed i componenti il Consiglio Federale, i membri degli Organi di Giustizia Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i candidati alle cariche federali, i Presidenti dei Comitati Regionali, i legali rappresentanti degli enti aggregati se invitati, il Presidente onorario se nominato, e le persone invitate dal Presidente Federale.

6. L'Assemblea Nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente federale, del Consiglio federale o del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria. Dovrà inoltre essere convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale. In detti casi l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi nelle condizioni sopra descritte. L'Assemblea Straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.

7. Per gravi e particolari motivi l'Assemblea straordinaria può essere indetta dal Presidente Federale

8. Nelle Assemblee straordinarie è competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

ART. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E MODALITA' DI DELIBERAZIONE

1. Le Assemblee Nazionali, sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di tutti i Delegati o dei rispettivi supplenti. Con la presenza della metà più uno dei Delegati o dei rispettivi supplenti in seconda convocazione.

2. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, eccezion fatta per le modifiche statutarie e per la proposta di scioglimento della Federazione.

3. Le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta o metodo equivalente atto a garantire la segretezza del

voto, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico; la votazione all'unanimità per acclamazione è ammessa esclusivamente per il conferimento di cariche "ad honorem". La Commissione Verifica Poteri nelle Assemblee elettive nazionali è formata dai componenti la Corte Federale. In quelle periferiche è nominata, di volta in volta, dall'organo che indice l'Assemblea in sede di convocazione della stessa. La Commissione Scrutinio viene eletta dall'Assemblea Nazionale prima dell'inizio delle operazioni di voto. I componenti di dette commissioni non possono essere candidati alle cariche federali.

ART. 18 - ATTRIBUZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria:

a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;

b) elegge, con votazioni separate e successive:

- il Presidente della Federazione, che viene eletto fra i candidati, con votazione cui partecipano tutti i Delegati presenti all'Assemblea Nazionale. Ogni delegato può esprimere una preferenza;

- i 15 Consiglieri Federali dei quali:

- 10 eletti dai Delegati rappresentanti degli Affiliati tra i candidati espressi dagli Affiliati stessi nella proporzione di 5 della specialità Raffa, 4 della specialità Volo ed 1 della specialità Petanque. Ogni delegato può esprimere un'unica preferenza;

- 3 eletti dai Delegati rappresentanti degli Atleti tra i candidati espressi dagli Atleti, di cui 2 della specialità Raffa, 1 della specialità Volo. Ogni delegato può esprimere un'unica preferenza;

- 2 eletti dai Delegati rappresentanti dei Tecnici tra i candidati espressi dai Tecnici, di cui 1 della specialità Raffa ed 1 della specialità Volo. Ogni Delegato in rappresentanza dei Tecnici può esprimere un'unica preferenza. Potranno essere eletti non più di tre Consiglieri appartenenti alla stessa Regione di cui due al massimo in rappresentanza degli Affiliati.

- il Presidente ed i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

c) indica i principi generali di carattere comune alle varie discipline per l'organizzazione generale e lo svolgimento delle attività;

d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Nazionale straordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del CONI;

c) delibera lo scioglimento della FIB stabilendo la destinazione del patrimonio residuo.

d) delibera sul bilancio d'esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori, in caso di diniego di approvazione da parte del Consiglio Federale, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

L'assemblea nazionale straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale elettiva ad eccezione dell'ipotesi prevista alla lett. d). In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i delegati in rappresentanza delle Società ed Associazioni affiliate o i loro supplenti.

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione, vigila su tutti gli Organi e gli uffici della stessa, eccezion fatta per quello che concerne gli Organi di Giustizia Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Firma gli atti federali o ne delega la firma, convoca le Assemblee salvo i casi previsti dal presente Statuto, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della Consulta di cui all'art. 25. E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea del funzionamento generale della FIB. Il Presidente rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali.

2. Il Presidente Federale può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive, che comportino anche l'effettuazione di spese purché il relativo impegno sia stato già iscritto nel bilancio preventivo e approvato dal Consiglio Federale.

3. Il Presidente della FIB è eletto in sede di Assemblea nazionale elettiva dagli aventi diritto a voto, di cui all'art. 16, con la metà più uno dei voti dei delegati presenti in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio. Dura in carica per tutto il quadriennio olimpico ed è rieleggibile con i limiti previsti dal presente statuto. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, si procede al ballottaggio sino all'elezione definitiva. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che nella elezione successiva ai due mandati consecutivi raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Nel caso si abbia, nella elezione per il Presidente Federale successiva ai due mandati consecutivi, una maggioranza inferiore al 55% dei voti validamente espressi in presenza di almeno altri due candidati alla carica, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà più concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se anche dopo la successiva votazione nessun candidato alla presidenza ottiene la metà più uno dei voti validamente espressi, o non vi siano altri candidati alla carica di Presidente federale, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la seduta; il Presidente federale ne convoca un'altra entro 60 giorni, per la quale il Presidente uscente non potrà presentare la candidatura. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Può essere eletto alla carica di Presidente chi, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 12) del presente Statuto, abbia presentato formale candidatura, in conformità a quanto previsto dall'art. 13).
5. Nella prima riunione del Consiglio Federale il Presidente e i Consiglieri eletti provvederanno ad eleggere nel proprio seno, i due Vice Presidenti Federali, di cui uno con funzioni vicarie, appartenenti a due diverse specialità.
6. In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza del Consiglio Federale e la prorogatio degli stessi per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Straordinaria.
7. In caso di dimissioni o di vacanza di un Vice Presidente, il medesimo viene sostituito con l'altro Vice Presidente dopo di che si provvederà all'elezione conformemente a quanto disposto dal punto 5) del presente articolo.
8. In caso di impedimento temporaneo il Presidente deve delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente vicario.
9. Il Presidente può concedere la grazia purché sia stata scontata almeno la metà della pena e la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
10. Può, in casi di estrema urgenza, adottare decisioni di competenza del Consiglio Federale da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.

ART. 20 - CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione.
2. Il Consiglio Federale è composto, oltre che dal Presidente, da 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale.
3. Il Consiglio Federale dirige l'attività della Federazione in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea medesima o ad altro organo.
4. In particolare il Consiglio Federale:
 - delibera i regolamenti federali e le eventuali modifiche, e, ove necessario, li trasmette al CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
 - approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e li trasmette al CONI per l'approvazione di legge, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti e dal bilancio di eventuali società strumentali costituite dalla FIB ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. d) dello Statuto;
 - predispose la relazione sulla gestione federale da sottoporre, al termine del quadriennio olimpico, alla verifica dell'Assemblea Nazionale, sulla base del bilancio programmatico di indirizzo votato dall'Assemblea medesima ad inizio quadriennio o del mandato cui si riferisce;
 - approva la relazione programmatica ed i rendiconti dei Comitati territoriali;

- delibera in merito alla costituzione di commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
- nomina nel proprio seno uno o più Consiglieri responsabili per i compiti di istruttoria delle iniziative e dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale per i seguenti settori di competenza:
 - a) Rapporti con Enti locali
 - b) Funzionalità Organi territoriali (tesseramento, bilanci, iniziative promozionali)
 - c) Formazione per Dirigenti sociali e territoriali, Arbitri e Tecnici
 - d) Rapporti Attività tecnica
 - e) Attività arbitrale
 - f) Attività giovanile e femminile
 - g) Stampa e informazione
- delibera la nomina di tutte le cariche non elettive;
- provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale;
- elegge fra i propri membri un Vice Presidente vicario ed un Vice Presidente;
- detta gli indirizzi programmatici della FIB per assicurare il conseguimento dei fini istituzionali;
- stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
- esamina e ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Consiglio di Presidenza e dal Presidente;
- amministra il patrimonio federale;
- delibera, se delegato dal CONI ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati e sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle Società ed Associazioni interessate;
- delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione degli Affiliati inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
- delibera sul tesseramento, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli Atleti, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei Tecnici
- istituisce Comitati Tecnici Territoriali;
- delibera contributi agli Organi territoriali per assolvere i loro compiti e funzioni;
- esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dagli Organi territoriali e sulle elezioni dei propri componenti ratificandone l'esito;
- nomina i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali;
- in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, provvede allo scioglimento di tutti gli Organi elettivi territoriali nominando un commissario e determinandone la durata, i compiti ed i poteri;
- provvede alla nomina di procuratori ad litem;
- conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale, ivi compresa quella assistenziale;

- riconosce autonomia organizzativa agli Organi territoriali i quali annualmente devono inviare una relazione programmatica e di rendiconto;
- ha facoltà di conferire all'ex Presidente federale la qualifica di Presidente Onorario;
- nomina Soci d'onore persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo dello sport delle bocce a vantaggio dell'attività federale;
- elegge al proprio interno il Consiglio di Presidenza con le modalità stabilite nel Regolamento Organico e con la composizione di cui al successivo articolo;
- adotta provvedimenti di amnistia e indulto;
- provvede attraverso le proprie strutture all'organizzazione ed al controllo sul territorio nazionale delle attività sportive, agonistiche, promozionali, amatoriali, e ne regola lo svolgimento;
- fornisce pareri vincolanti sull'interpretazione delle norme federali;
- delibera l'ammontare delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e l'importo di tutte le tasse federali;
- delibera sull'ordinamento e sulla organizzazione dei servizi e degli uffici provvedendo, altresì, alla definizione della pianta organica della Federazione;
- nomina il Segretario Generale;
- provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.

5. I membri del Consiglio che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente.

6. Il Consiglio Federale è convocato per iniziativa del Presidente almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta motivata la maggioranza dei Membri. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di partecipare i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente nonché il Presidente Onorario se nominato. Il Consigliere Federale che risulti assente per tre riunioni consecutive, salvo casi di forza maggiore, decade automaticamente. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Tutte le delibere devono essere adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non è delegabile.

7. In caso di parità di voto prevale la decisione assunta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza del Presidente o del Vice Presidente vicario.

ART. 21 - DECADENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.

2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio federale sono le seguenti

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;

b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

d) La decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli Consiglieri non determina la decadenza dell'organo se non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c). In tal caso il Consiglio Federale verrà integrato con l'inserimento - in numero identico - di candidati non eletti secondo la graduatoria in ciascuna lista esistente per ciascuna componente federale a condizione che il soggetto subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Ove non sia possibile l'integrazione con le procedure suddette dovrà essere celebrata, negli stessi termini previsti sub a), una Assemblea Nazionale Straordinaria per la ricomposizione del Consiglio Federale nel numero di membri mancanti.

3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

ART. 22 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due Consiglieri. Nella composizione dell'organo deve essere garantita la presenza di due membri espressi dagli affiliati, di un membro eletto fra gli atleti e di un membro eletto fra i tecnici.

2. Il Consiglio di Presidenza attua le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Federale, coordina le attività delle specialità secondo gli indirizzi del Consiglio stesso, assume le deliberazioni operative relative alla gestione della

Federazione e dei suoi Organi ed assume provvedimenti di urgenza, salvo ratifica del Consiglio Federale.

3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su richiesta del Presidente in relazione alle esigenze funzionali e programmatiche della Federazione; alle sue riunioni possono essere invitate persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.

4. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice devono essere presenti almeno 3 Membri compreso il Presidente Federale o, in sua assenza, il Vice Presidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. Il Consiglio di Presidenza funziona ed esplica la sua attività secondo le norme del Regolamento Organico.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente e da 2 membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale elettiva. Tutti i componenti devono essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili. In aggiunta ai componenti elettivi fanno parte del Collegio 2 membri effettivi ed un supplente, nominati dal CONI.

2. Le delibere del Collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

4. Le ipotesi di sostituzione e di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate dal Codice Civile.

ART. 24 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

a) Controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione ;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIB;

c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

d) redigere una relazione al Bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di Variazione al Bilancio stesso;

e) esprimere parere sul Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Federale;

f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.

3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della FIB, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese

note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalare al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

4. I membri effettivi del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli Organi federali centrali.

ART. 25 – CONSULTA NAZIONALE

1. E' istituita una Consulta Nazionale formata dal Presidente Federale, dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato ed è convocata almeno una volta all'anno.

3. La Consulta discute lo stato di attuazione dei bilanci programmatici centrali e territoriali e formula proposte per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale.

4. Le modalità di convocazione e di effettuazione delle riunioni della Consulta Nazionale sono stabilite dal Regolamento Organico.

ART. 26 - SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, nominato dal Consiglio Federale, ed ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione.

2. Il Segretario Generale, oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto:

a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

b) prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Federale, del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali;

c) ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FIB;

d) coordina e dirige la Segreteria Generale nonché l'Ufficio Amministrativo nella predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione della FIB;

e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;

f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;

g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;

h) può, con propria determinazione, autorizzare prestazioni di servizi e forniture di beni per importi non superiori a quelli fissati nel Regolamento di amministrazione e contabilità nonché autorizzare storni da una voce di spesa all'altra purché all'interno dello stesso progetto.

ART. 27 - COMITATO TECNICO FEDERALE

1. Il Comitato Tecnico Federale è composto da 6 Membri ed un Coordinatore nominati dal Consiglio Federale.
2. Il Comitato Tecnico Federale è convocato dalla Segreteria Generale su richiesta del coordinatore, previa autorizzazione del Presidente Federale. Il suddetto deve vigilare sulla realizzazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio stesso.
3. Il Comitato Tecnico Federale propone le delibere e i programmi di natura tecnico-organizzativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, tramite la Segreteria Generale.
4. Il Comitato Tecnico Federale esplica la propria attività secondo le norme del Regolamento Organico.

ART. 28 - ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale elettiva è indetta entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per raccomandata o con altro mezzo considerato equipollente, almeno 20 giorni prima del giorno dell'effettuazione trasmessa a tutti gli aventi diritto al voto. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea.
2. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Regionali, o dalla metà più uno degli atleti e tecnici tesserati per affiliati appartenenti alla Regione di riferimento, o da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione, deve essere indetta e celebrata entro 90 giorni l'assemblea regionale in sessione straordinaria.
3. Ogni Affiliato, ai fini della composizione delle Assemblee, regionale e provinciale, esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie. Ad ogni Affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti di base. I 10 voti di base saranno così suddivisi: 7 al legale rappresentante dell'affiliato, 2 al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.
Nell'eventualità in cui gli affiliati non possiedano tesserati legittimati all'elettorato attivo nelle categorie degli Atleti e/o dei Tecnici, o che gli stessi non siano presenti o rappresentati in assemblea, le quote di voto ad essi riservate non verranno attribuite ad alcuno.
4. L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati, dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, in regola con le quote di tesseramento, che partecipano democraticamente attraverso l'esercizio del voto di base.
5. La partecipazione con diritto di voto nelle Assemblee è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva compresa nel suddetto periodo di affiliazione abbiano partecipato ad almeno cinque manifestazioni agonistiche, amatoriali o promozionali, svoltesi nell'ambito dei programmi federali e siano in regola con il versamento delle quote annuali di affiliazione e riaffiliazione al momento dell'Assemblea. E' preclusa, comunque, la

presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione.

6. I Presidenti degli Affiliati, oltre che componenti dell'organo direttivo della propria Società, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori delle assemblee i Presidenti di Affiliati della medesima regione di appartenenza o in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.

7. Ogni rappresentante di Affiliato con diritto al voto può essere portatore di delega da Affiliato della stessa Regione, a condizione che il numero delle Società con diritto al voto della Regione sia il seguente:

numero di Società oltre 20 una delega;

numero di Società oltre 50 due deleghe;

numero di Società oltre 100 tre deleghe;

numero di Società oltre 200 quattro deleghe;

numero di Società oltre 400 cinque deleghe.

8. I rappresentanti degli Atleti ed i Tecnici, che partecipano alle Assemblee, non possono rilasciare delega. In caso di impossibilità di prendere parte alle Assemblee, gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive assemblee sociali.

9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti Regionali ed i Consiglieri Regionali, nonché tutti i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, e assistono ai lavori delle Assemblee Regionali senza diritto di voto. Partecipano altresì, senza diritto di voto, i legali rappresentanti degli enti aggregati avente sede legale nel territorio regionale.

ART.29- ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale elettiva, in seduta ordinaria :

a) Elegge i componenti la lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri componenti il Comitato Regionale, di cui all'art. 31 comma 5 del presente Statuto, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

b) elegge i Delegati all'Assemblea Nazionale suddivisi tra Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici e relativi Supplenti. Ciascun Rappresentante può esprimere preferenze in numero non superiore ad un terzo dei Delegati da eleggere in rappresentanza della specialità di appartenenza assegnati dal Consiglio Federale alla Regione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico;

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata della carica da parte di alcuni dei componenti del Consiglio Regionale le cariche vacanti saranno ricoperte dai soggetti non eletti inseriti nella lista risultata vincitrice di cui all'art. 31 comma 5 del presente Statuto secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

3. L'Assemblea in seduta elettiva si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'avviso di convocazione sono presenti la metà degli aventi diritto a voto. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno il 25% degli aventi diritto al voto. Non è invece richiesto alcun quorum in seconda convocazione per le

altre Assemblee. Per le modalità di svolgimento per le Assemblee Regionali si fa riferimento al Regolamento Organico.

4. Per la composizione dell'assemblea e per quanto non previsto valgono le norme stabilite per le Assemblee Nazionali per quanto compatibili .

5. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti

ART. 30 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente e i Consiglieri del Comitato Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, previste dall'art. 13 - punto 2 - del presente Statuto e dal

Regolamento Organico. Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

2. Il Presidente rappresenta la FIB nel territorio di competenza, ai fini sportivi, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni previste dal Regolamento Organico.

3. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FIB.

4. Il Presidente regionale può adottare provvedimenti in via d'urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del Comitato Regionale.

ART. 31 - COMITATI REGIONALI

1. I Comitati Regionali sono costituiti in ogni Regione dove siano presenti almeno 10 Società affiliate con diritto di voto; in mancanza di ciò il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

2. La sede del Comitato è stabilita nel capoluogo di Regione, salvo deroga consentita dal Consiglio Federale.

3. I Comitati Regionali rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali per un corretto svolgimento

dell'attività nella giurisdizione territoriale e contemporaneamente raccolgono e trasmettono agli Organi Centrali della Federazione le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere le eventuali disfunzioni. Il Comitato Regionale deve annualmente provvedere a redigere il calendario di tutta l'attività sportiva svolta ed organizzata nella propria regione e trasmetterne una copia al Consiglio Federale. I Comitati Regionali esplicano funzioni di controllo di natura sportiva e amministrativa sui Comitati Provinciali e Tecnici Territoriali di Giurisdizione. Il Presidente Regionale o un suo delegato può partecipare alle riunioni dei Consigli Provinciali e tecnici territoriali di giurisdizione.

4. Sono preposti allo sviluppo dell'attività di base e alla diffusione dello sport delle bocce ed attuano le decisioni del Consiglio Federale.

5. I Consigli Regionali sono composti dal Presidente e da 4 a 8 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri di ogni Comitato Regionale, eleggibile attraverso la presentazione di una lista è così definito:

- per le Regioni nelle quali vi sono fino a 25 Società con diritto di voto: 4 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;

- per le Regioni nelle quali vi sono da 26 a 50 Società con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;

- per le Regioni nelle quali vi sono oltre 50 Società con diritto di voto: 8 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico, oltre 4 relativi supplenti.

Le liste dovranno contenere oltre al numero di candidati, secondo la suddivisione del comma precedente, almeno un supplente per ogni categoria così da consentire la sostituzione degli eletti in caso di decadenza anticipata dalla carica.

Nei Comitati Regionali ove sono presenti più specialità agonistiche, qualora le Società delle singole specialità aventi diritto al voto sono presenti nel territorio con una realtà in misura non inferiore al 10%, devono essere obbligatoriamente rappresentate nelle liste del Consiglio. Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Regionale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più dei componenti della lista del Consiglio Regionale subentrerà il supplente presente nella lista.

6. I Consigli Regionali nominano nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori del Consiglio; in quest'ultimo caso però non ha diritto al voto.

7. I membri del Consiglio che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente.

8. Il Consiglio deve riunirsi almeno 4 volte all'anno. Esso delibera a maggioranza semplice quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, in essi incluso il Presidente, il cui voto è determinante in caso di parità. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

9. Per ciò che concerne le ipotesi di decadenza del Consiglio Regionale e per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallo Statuto per il Consiglio Federale.

10. Il Consiglio Regionale deve provvedere annualmente alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale.

ART. 32 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1. Per il disbrigo degli affari correnti e per l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Regionale può essere costituito il Consiglio di Presidenza Regionale, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere designato dal Consiglio Regionale. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i componenti, oltre il Presidente. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

ART. 33 - CONSULTA REGIONALE

1. E' istituita una Consulta Regionale formata dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Tecnici Territoriali, presieduta dal Presidente Regionale o da un suo delegato.
2. La Consulta predispose le iniziative per la diffusione sul territorio regionale dello sport delle bocce a livello amatoriale e promozionale.
3. Le modalità di convocazione sono previste dal Regolamento Organico.

ART. 34 - IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 31, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale.
2. L'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico salvo revoca motivata da parte del Consiglio Federale; può essere riconfermato.
3. Il Delegato Regionale deve provvedere annualmente alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.
5. Nelle Regioni in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale il Consiglio Federale indicherà la sede regionale più vicina presso la quale gli aventi diritto al voto potranno espletare i propri diritti , in occasione delle Assemblee Nazionali, di elettorato attivo e passivo.

ART. 35 -TRENTO, BOLZANO

1. Nella province Autonome di Trento e di Bolzano vengono costituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi territoriali a livello regionale.

ART. 36 - ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai legali rappresentanti dei sodalizi Affiliati e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, come meglio indicati per la partecipazione all'Assemblea Regionale.
2. L'Assemblea Provinciale è indetta dal Comitato Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale a mezzo avviso per raccomandata o per altri mezzi equivalenti spedita agli Affiliati almeno 15 giorni prima della data di effettuazione

dell'Assemblea medesima. La notifica deve essere inviata contestualmente al Comitato Regionale ed alla Segreteria Federale.

3. L'Assemblea elettiva, in seduta ordinaria, deve svolgersi entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici.

4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Provinciali , o dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici tesserati per Affiliati appartenenti alla Provincia di riferimento o da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla Provincia, deve essere indetta l'Assemblea Provinciale in sessione straordinaria.

5. La partecipazione alle Assemblee Provinciali è retta dalle norme previste per quella regionale dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

6. Intervengono senza diritto al voto:

a) Il Presidente ed i componenti del Comitato Provinciale;

b) Il Presidente del Comitato Regionale o il Delegato Regionale;

c) I Membri degli Organi Federali Centrali ed i Consiglieri Regionali;

d) I legali rappresentanti degli enti aggregati avente sede legale nel territorio provinciale;

e) I candidati alle cariche Provinciali nelle sole Assemblee elettive e le persone invitate dal Presidente del Comitato Provinciale.

7. Il diritto di partecipare alle Assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione o di tesseramento dei propri atleti.

8. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione.

9. Ogni rappresentante di Affiliato con diritto al voto può essere portatore di una delega da Affiliato della stessa Provincia.

ART.37- ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea Provinciale:

- in seduta ordinaria elegge i componenti la lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri componenti il Consiglio Provinciale in analogia a quanto previsto all'art. 31 comma 5 del presente Statuto, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico;

2. L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'ora di convocazione sono presenti la metà degli aventi diritto al voto. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno il 25% degli aventi diritto al voto. Non è invece richiesto alcun quorum in seconda convocazione per le Assemblee non elettive. Per le modalità di svolgimento delle Assemblee Provinciali si fa riferimento al Regolamento Organico.

3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 38 - PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente e i Consiglieri del Comitato Provinciale sono eletti dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'Assemblea Regionale elettiva. Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Regionale.
2. Il Presidente rappresenta la FIB nel territorio di competenza, ai fini sportivi, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FIB.

ART. 39 - COMITATI PROVINCIALI

1. Nelle Province ove siano presenti almeno 10 Società Affiliate con diritto di voto deve essere costituito dal Consiglio Federale il Comitato Provinciale la cui sede è stabilita nel capoluogo della Provincia, salvo deroga consentita dal Consiglio Federale.
2. I Comitati Provinciali rappresentano la Federazione nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali e dai Comitati Regionali per un corretto svolgimento dell'attività nella giurisdizione territoriale e contemporaneamente raccolgono e trasmettono al Comitato Regionale competente ed agli Organi Centrali della Federazione le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività federale e correggere le eventuali disfunzioni.
3. I Consigli Provinciali sono composti da un Presidente e da 4 a 8 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri di ogni Comitato Provinciale, eleggibile attraverso la presentazione di una lista è così definito:
 - per le Province nelle quali vi sono fino a 25 Società con diritto di voto: 4 Consiglieri, di cui almeno un atleta e un tecnico oltre 3 relativi supplenti;
 - per le Province nelle quali vi sono da 26 a 50 Società con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;
 - per le Province nelle quali vi sono oltre 50 Società con diritto di voto: 8 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico, oltre 4 relativi supplenti.Le liste dovranno contenere esattamente il numero di candidati secondo la suddivisione del comma precedente.
Nei Comitati Provinciali ove sono presenti più specialità agonistiche, qualora le Società delle singole specialità aventi diritto al voto sono presenti nel territorio con una realtà in misura non inferiore al 10%, devono essere obbligatoriamente rappresentate nelle liste del Consiglio.

4. Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Provinciale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più dei componenti della lista del Consiglio Provinciale subentrerà il supplente presente nella lista.
5. I Consigli Provinciali nominano nel proprio seno, su proposta del Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori del Consiglio, in questo ultimo caso però non ha diritto di voto.
6. Assistono alle riunioni del Consiglio Provinciale con voto consultivo i rappresentanti delle commissioni provinciali, tecniche ed organizzative.
7. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente.
8. Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all'anno. Esso delibera validamente a maggioranza, quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. Partecipa alle riunioni il Presidente del Comitato Regionale o un suo Delegato.
10. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.
11. Per l'ipotesi di vacanze o decadenza dei componenti il Consiglio Provinciale, nonché per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano i casi analoghi nell'ambito del Consiglio Federale.
12. Il Presidente può adottare provvedimenti in via d'urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del Consiglio del Comitato provinciale.
13. Il Comitato Provinciale deve annualmente provvedere a redigere il calendario di tutta l'attività sportiva svolta ed organizzata nella propria provincia e trasmetterne una copia al Consiglio Regionale ed al Consiglio Federale.
14. Il Comitato Provinciale è dotato di autonomia gestionale nel rispetto delle norme federali. Il Consiglio Provinciale deve provvedere annualmente alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per il tramite del Consiglio Regionale all'approvazione del Consiglio Federale nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale.
15. Il Consiglio Provinciale annualmente convoca apposita riunione dei Presidenti delle Società affiliate per esporre la relazione programmatica ed il rendiconto.

ART. 40 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA PROVINCIALE

1. Per il disbrigo degli affari correnti e per l'esecuzione di quanto deliberato dal Comitato Provinciale può essere costituito il Consiglio di Presidenza Provinciale composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere eletto. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza.

ART. 41 - IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle Province in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Provinciale a norma dell'articolo 39, il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Provinciale. L'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico salvo revoca motivata da parte del Consiglio Federale; può essere riconfermato.
2. Il Delegato Provinciale deve provvedere alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per il tramite del Consiglio Regionale per l'approvazione al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

ART. 42 - COMITATO TECNICO TERRITORIALE

1. Il Consiglio Federale, per particolari esigenze tecnico-organizzative, su proposta del Consiglio Provinciale sentito il parere del Consiglio Regionale interessato, può istituire dei Comitati Tecnici Territoriali con l'individuazione del territorio di competenza.
2. Il Comitato Tecnico Territoriale si compone di un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
3. Tali incarichi sono conferiti dal Consiglio Federale ed hanno durata coincidente con il quadriennio olimpico salvo revoca disposta su espressa richiesta del Comitato Provinciale.
4. Modalità di funzionamento e compiti dei Comitati suddetti sono disciplinati dal Regolamento Organico.

ART. 43 - COMITATI E COMMISSIONI

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di istituire Comitati e Commissioni e conferire incarichi specifici per perseguire particolari fini istituzionali.
2. Modalità di costituzione, durata, compiti e funzionamento di tali Organismi sono definiti dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali.
3. I componenti di tali Comitati e Commissioni decadono dalle loro funzioni, oltre che per dimissioni o revoca del loro mandato, anche per decadenza dell'organo che li ha nominati.

Titolo quinto Gli Organi di Giustizia

ART. 44 - GIUSTIZIA FEDERALE

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti

dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale. E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricsuzione del Giudice nei casi tassativamente previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina ovvero la possibilità di revisione del giudizio. E', altresì, garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Gli Organi di Giustizia non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2. Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti Affiliati e/o Tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla FIB o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni o a Euro 10.000,00 di ammenda e quelle in materia di doping.

Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui all' art. 12bis dello Statuto CONI.

Restano escluse dalla competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

3. Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) Il Giudice Regionale;
- b) Il Giudice Unico Nazionale;
- c) La Commissione di Appello Federale;
- d) La Corte Federale;
- e) Il Procuratore Federale.

4. Le norme relative alla prescrizione, all'amnistia, all'indulto, alla grazia, alla revisione, alla astensione ed alla ricsuzione sono stabilite dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. La riabilitazione può essere concessa a tre anni dalla data di esecuzione del provvedimento, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

5. Tutti i componenti degli Organi di giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato quadriennale, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina. Il loro mandato è rinnovabile per un ulteriore quadriennio. Per i soli componenti della Corte Federale il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Possono essere nominati tra laureati in giurisprudenza o tra soggetti in possesso di idonee competenze tecnico-

giuridiche. I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità. I Giudici Sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia. Non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli affiliati o i tesserati sottoposti alla loro giurisdizione e sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza.

E' preclusa, ai componenti degli Organi di Giustizia, la possibilità di rilasciare dichiarazioni agli Organi di Stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

La Giustizia Sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (90 giorni). Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice d'Appello di sospenderle, su istanza di parte ed in presenza di gravi motivi. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche. E' consentita su richiesta della Procura, l'emanazione di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta (60) giorni e possono essere revocati dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure Federali ed agli Arbitri.

6. In materia di doping il procedimento di giustizia federale deve svolgersi secondo le modalità e nei termini previsti dalle Norme Sportive Antidoping.

7. La FIB, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ART. 45 - IL GIUDICE REGIONALE

1. Il Consiglio Federale, sentito il Consiglio Regionale o il Delegato Regionale competente, nomina, per la durata del quadriennio olimpico, il Giudice Regionale ed un suo supplente.

2. Il Giudice Regionale è organo monocratico e giudica in primo grado sulle infrazioni di natura tecnica e disciplinare relative alle gare che vengono disputate nel territorio Regionale denunciate con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. Fanno eccezione le manifestazioni di Alto Livello, le quali sono di competenza esclusiva del Giudice Unico Nazionale.

3. L'organizzazione degli uffici e le procedure da seguire per inoltrare i referti arbitrali sono stabilite nel Regolamento di Giustizia e di Disciplina.

ART. 46 – IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

1. Il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, il Giudice

Unico Nazionale ed un suo supplente.

2. Il Giudice Unico Nazionale è Organo monocratico, e giudica in primo grado su tutte le infrazioni statutarie e regolamentari di tutti i soggetti della FIB, denunciate con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. Ha inoltre competenza esclusiva di natura tecnica disciplinare per l'attività di Alto Livello.

ART. 47 - LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

1. La Commissione d'Appello Federale si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e di due membri supplenti. E' nominata dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio olimpico.

2. Decide, in sede di prima istanza, sui ricorsi attinenti le controversie tra i componenti degli Organi Federali Centrali e/o territoriali

3. Decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Regionale e del Giudice Unico Nazionale pervenuti con le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, nonché sui ricorsi avverso la reiezione delle candidature di cui all'art. 13.

4. Decide, altresì, su qualsiasi controversia insorta in relazione al riconoscimento ed all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee, secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

5. Le riunioni sono valide con la presenza di 3 membri. La Commissione delibera a maggioranza.

ART. 48 - LA CORTE FEDERALE

1. La Corte Federale è costituita da 3 membri effettivi e 3 supplenti, nominati dal Consiglio Federale per la durata di quattro anni rinnovabili.

2. I membri effettivi, nella prima riunione, eleggono tra loro il Presidente della Corte; in caso di parità, se questa persiste dopo la seconda votazione viene eletto colui che risulta più anziano di età tra i candidati a pari voti.

3. Giudica sulle istanze di ricusazione dei componenti gli Organi di Giustizia e decide sui ricorsi avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali.

4. La Corte Federale funge da Organo giudicante di secondo grado avverso i provvedimenti della Commissione d'Appello Federale per le controversie tra i componenti degli Organi Federali Centrali e/o periferici ed è il solo organo federale competente a giudicare per infrazioni alle Norme Sportive Antidoping.

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di 3 membri. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Il Presidente della Corte Federale nomina il Presidente dei Collegi Arbitrali costituiti ai sensi dell'art. 50 del presente Statuto.

ART. 49 - IL PROCURATORE FEDERALE

Le funzioni inquirenti e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia sono attribuite al Procuratore Federale, il cui ufficio è composto dallo stesso, da uno o più sostituti, da un Segretario e da eventuali collaboratori, nominati dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio olimpico. L'Ufficio di Procura ha il dovere di istruire le inchieste sia su propria iniziativa, sia su richiesta degli Organi Federali, sia su denuncia di Affiliati o tesserati, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

ART. 50 - EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI FEDERALI

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIB hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di giustizia federale e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. L'arbitrato federale è di natura irrituale.

ART. 51 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio Arbitrale, per le controversie di cui all'art. 50, è costituito dal suo Presidente e da due Membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono di comune accordo alla designazione del Presidente. I componenti degli organi di giustizia federali non possono far parte dei Collegi Arbitrali.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Corte Federale, il quale dovrà provvedere alla nomina dell'Arbitro di parte qualora quest'ultima non via abbia adempiuto.
3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori.
4. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria Generale della FIB, che ne dovrà dare, altresì, tempestivamente comunicazione ufficiale alle parti.
5. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi previsti dall'art. 808-ter del Codice di Procedura Civile.

Titolo sesto
Stato patrimoniale ed esercizio finanziario

ART.52 STATO PATRIMONIALE

1. Lo stato patrimoniale della FIB è costituito da
 - a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide ;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali ed indica l'ammontare dei mezzi propri della FIB.
4. Tutti i beni costituenti il patrimonio devono risultare iscritti nel libro degli inventari aggiornato annualmente tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 53 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FIB spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito regolamento di amministrazione e contabilità: comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative saranno pubblicati sul sito internet federale dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Titolo settimo
Norme finali

ART. 54 - REGOLAMENTI FEDERALI

1. Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi Regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il codice civile, con lo Statuto del CONI e con le disposizioni ed i principi del presente Statuto.

ART. 55 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

1. La proposta di scioglimento della FIB può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in seduta plenaria Straordinaria, e dovrà essere deliberata con la maggioranza richiesta dall'articolo 21 del codice civile.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Federazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità sociale

ART. 56 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli Affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
5. Per l'approvazione delle stesse è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei Delegati presenti all'Assemblea Nazionale.
6. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

Il computo dei mandati, ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, si effettua a far data dal quadriennio successivo all'approvazione dello Statuto.